

TAV. 3.65

Numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi

LOCALIZZAZIONE	A1	A2	B	C	Totale
Su rete	2.358	743	817	847	4.765
Su impianto di derivazione di utenza parte interrata	3.654	1.231	1.176	1.680	7.741
Su impianto di derivazione di utenza su parte aerea	20.484	5.670	6.452	28.568	61.174
Su gruppo di misura	21.289	4.570	4.832	30.681	61.372
TOTALE ANNO 2011	47.785	12.214	13.277	61.776	135.052
Su rete	2.121	631	693	788	4.233
Su impianto di derivazione di utenza parte interrata	3.597	1.124	1.092	1.666	7.479
Su impianto di derivazione di utenza su parte aerea	18.715	3.022	6.329	29.701	57.767
Su gruppo di misura	19.694	2.539	3.847	30.550	56.630
TOTALE ANNO 2012	44.127	7.316	11.961	62.705	126.109

Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

- le dispersioni di gas localizzate a seguito di ispezione programmata delle reti sono passate da 9.625 a 14.626; aumenta lievemente il numero delle dispersioni localizzate sulla rete e sulla parte interrata (pari a 6.186 rispetto alle 5.839 circa del 2011) e aumentano significativamente le dispersioni localizzate su impianto di derivazione di utenza su parte aerea e su gruppo di misura (passano da 3.786 del 2011 a 8.440 del 2012);
- le dispersioni di gas localizzate a seguito di segnalazioni di terzi anche nel 2012 diminuiscono, passando da 135.052 a 126.109; in particolare le dispersioni localizzate sulla rete e sulla parte interrata, di norma più pericolose, sono diminuite (11.712 dispersioni del 2012 rispetto alle 12.506 del 2011); una diminuzione si registra anche per le dispersioni localizzate su impianto di derivazione di utenza su parte aerea e su gruppo di misura (passate da 122.546 del 2011 a 114.397 del 2012);
- disaggregando queste ultime, le dispersioni di gas localizzate a seguito di segnalazioni di terzi relative a impianti di derivazione di utenza su parte aerea sono diminuite (da 61.174 del 2011 a 57.767) come quelle relative ai gruppi di misura (da 61.372 del 2011 a 56.630).

Va evidenziato che l'attuale regolazione spinge il sistema verso livelli di sicurezza del servizio di distribuzione del gas sempre maggiori. Più nello specifico il fenomeno è da ricondurre all'effetto combinato prodotto dall'attività di vigilanza effettuata dall'Autorità, ma anche, da un sistema di premi e penalità che, tra l'altro, ha l'obiettivo di ridurre le dispersioni di gas segnalate da terzi sulle reti. Le dispersioni localizzate a seguito di segnalazioni di terzi A1, generalmente le più pericolose, sono diminuite di un ulteriore 7% rispetto al calo già registrato dal 2010 al 2011 (pari al 4%).

La figura 3.24 illustra il numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazioni di terzi per migliaio di clienti per gli ambiti provinciali soggetti alla regolazione incentivante: si evidenzia un significativo trend decrescente, pressoché costante per le dispersioni localizzate su rete interrata (10*DT), con un lieve rimbalzo nel 2009 per quelle su rete aerea (DTA); nel 2012 entrambi i parametri 10*DT e DTA si sono attestati a circa 5 dispersioni per migliaio di clienti finali registrando, per altro, un ulteriore diminuzione rispetto al 2011.

La figura 3.25 illustra il numero convenzionale di misure del grado di odorizzazione per migliaio di clienti. Si evidenzia come il numero dei controlli del grado di odorizzazione per migliaio di clienti



FIG. 3.24

Numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi ogni 1.000 clienti

Ambiti provinciali soggetti a regolazione incentivante - periodo 2008-2012

Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

finali sia in crescita. L'aumento è da ricondurre sia alle campagne dei controlli qualità del gas svolte già a partire dal 2004, sia al meccanismo incentivante l'aumento del numero di odorizzazioni rispetto a quello minimo fissato dalla stessa RQDG. Quest'ultimo riconosce incentivi alle imprese che effettuano un maggior numero

di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo annuo obbligatorio fissato dall'Autorità.

Passando al tema della sostituzione della ghisa con giunti canapa e piombo non ancora risanata, il grafico 3.26 illustra l'andamento, con riferimento al totale dell'estensione della ghisa comunicata




FIG. 3.25

Numero convenzionale di misure del grado di odorizzazione ogni 1.000 clienti

Ambiti provinciali soggetti a regolazione incentivante


Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

dalle imprese distributrici, della sostituzione a partire dal 2007 rispetto all'estensione di tali condotte al 31 dicembre 2003. La RQDG prevede, fra l'altro, l'obbligo di sostituzione, risanamento e dismissione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non ancora risanate entro il 31 dicembre 2014. Le imprese comunicano annualmente, ai sensi dell'art. 31, comma 31.2 lettera d), l'estensione della rete in relazione all'anno precedente a quello di riferimento. Il

grafico 3.26 fornisce una misura della progressione dell'attività di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo a livello nazionale per il periodo 2007-2011. L'ulteriore aumento della percentuale di sostituzione complessiva registrata nel 2012 sembra essere in linea con il percorso obbligatorio introdotto con la RQDG che prevede la sostituzione o il risanamento o la dismissione nella misura minima pari al 70% entro il 31 dicembre 2012.

FIG. 3.26

Percentuale di sostituzione della rete in ghisa con giunto canapa e piombo



Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale

La regolazione della qualità commerciale prevede, fra l'altro, per un insieme di prestazioni commerciali un tempo massimo entro cui erogare la prestazione e l'eventuale indennizzo automatico che l'impresa deve corrispondere al cliente finale in caso di mancato rispetto del tempo stabilito dall'Autorità. L'indennizzo va corrisposto per cause riconducibili alla impresa di distribuzione e per ogni singola prestazione erogata fuori tempo massimo. Generalmente i livelli specifici di qualità commerciale fanno riferimento alla tipologia di utenza, attraverso il calibro del gruppo di misura, così come gli indennizzi automatici da corrispondere in caso di mancato rispetto. La disciplina degli indennizzi automatici, prevede, inoltre,

l'aumento dell'importo base in ragione del ritardo nella esecuzione della prestazione, tranne che per la fascia di puntualità, per la quale non è indicata alcuna escalation.

La tavola 3.66 contiene l'andamento dei casi di mancato rispetto degli standard soggetti a rimborso e il numero di rimborsi effettivamente pagati nell'anno. Il 2012 registra un diminuzione, sia dei casi mancato rispetto che dei rimborsi effettivamente pagati (pari a 26%) rispetto al 2011 (pari al 19%). A fronte di 18.800 casi di mancato rispetto di standard specifici sono stati corrisposti ai clienti finali 19.409 indennizzi automatici, per un ammontare totale pagato pari a 983.443,00 euro.

ANNO	CASI DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD SOGGETTI A RIMBORSO	NUMERO DI RIMBORSI EFFETTIVAMENTE PAGATI NELL'ANNO
CARTA DEI SERVIZI		
1997	14.265	1.237
1998	12.366	707
REGOLAZIONE QUALITÀ COMMERCIALE		
1999	11.212	1.640
2000	14.635	3.709
2001	16.424	12.086
2002	14.651	13.368
2003	11.766	8.535
2004	25.826	19.249
2005	34.330	31.189
2006	31.439	35.146
2007	43.741	43.886
2008	19.954	19.265
2009	15.578	15.783
2010	21.172	19.468
2011	25.463	23.846
2012	18.800	19.409

Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

TAV. 3.66

Numero di casi e di rimborsi pagati per mancato rispetto degli standard di qualità commerciale

Anni 1997-2011: imprese distributrici con più di 5.000 clienti finali

Passando ad analizzare in dettaglio le prestazioni soggette a indennizzo automatico (Fig. 3.27) si osserva che le percentuali di mancato rispetto, in generale, sono diminuite. In particolare la prestazione di invio al venditore del resoconto della verifica del gruppo di misura registrata nel 2012 (pari all'1,87%) è in netta diminuzione rispetto a quella rilevata lo scorso anno (pari al 5,78%). La prestazione relativa alla fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati (la più numerosa) registra un mancato rispetto pari allo 0,28%. La meno numerosa, la verifica di pressione di fornitura,


registra un mancato rispetto pari allo 0,72%. La prestazione per la quale si registra un aumento, lieve, della percentuale di mancato rispetto è la preventivazione per lavori complessi.

I dati, nel loro complesso, evidenziano una tendenziale diminuzione rispetto al 2011 dei fuori standard a fronte di un aumento del numero di prestazioni complessivo (pari a 3.518.234).

Anche l'incidenza delle prestazioni fuori standard rispetto al totale delle prestazioni, pari allo 0,53%, è in diminuzione rispetto al 2011 (0,75%).

FIG. 3.27

Percentuale di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale (tutte le classi)
Anni 2011-2012



Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

Con riferimento alla tipologia di utenza più diffusa, ossia i clienti finali alimentati in bassa pressione con gruppo di misura fino alla classe G6, si può rilevare che il tempo medio effettivo registrato (Fig. 3.28) è nettamente inferiore allo standard fissato dall'Autorità per tutte le prestazioni soggette a indennizzo automatico.


Ad eccezione delle prestazioni di preventivazione per lavori complessi, di esecuzione di lavori semplici e riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità, per le rimanenti prestazioni si può osservare che i tempi medi

si attestano su valori circa la metà dello standard fissato. La preventivazione di lavori complessi viene erogata in meno di un quarto del tempo fissato (9,5 giorni lavorativi contro i 40 previsti), mentre la preventivazione per lavori semplici viene effettuata in un terzo del tempo previsto dalla RQDG (5,3 rispetto ai 15 giorni fissati).

La riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità, infine, viene erogata in meno di un giorno feriale in luogo dei due giorni previsti dalla regolazione.

FIG. 3.28

Confronto tra tempo effettivo medio e standard definito dall'Autorità per le prestazioni di qualità commerciale per clienti con misuratore fino a G6
Anni 2012



Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

La tavola 3.67 confronta i principali dati riguardanti tutte le prestazioni soggette a indennizzo automatico per clienti finali alimentati in BP e con gruppo di misura fino alla classe G6.

Il numero complessivo di prestazioni è in crescita rispetto al 2011 (è aumentato di circa 102.000 unità). Le prestazioni che aumentano in termini di richieste del cliente sono: la disattivazione della fornitura,

la riattivazione in caso di distacco per morosità, la verifica della pressione di fornitura, la fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati, la riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità e gli appuntamenti posticipati.

Anche nel 2011 la prestazione più numerosa è quella relativa agli appuntamenti posticipati (1.554.980). Da sola rappresenta il 46% del totale delle prestazioni erogate. Segue l'attivazione della fornitura, registrando il 20%.

Mettendo a confronto i due anni, 2011 e 2012, può essere osservata una generale diminuzione dei tempi medi. Infatti la maggior parte delle prestazioni viene erogata in un tempo nettamente inferiore alla standard fissato dall'Autorità. Il dato è coerente a quanto osservato con la figura 3.27, ovvero una generale diminuzione della percentuale di mancato rispetto. Un lieve incremento si registra per

la disattivazione della fornitura e la riattivazione in caso di distacco per morosità. A fronte di un numero di richieste aumentato, il tempo registrato per la disattivazione della fornitura passa da 2,7 giorni lavorativi del 2011 a 2,74 del 2012. Per la riattivazione in caso di distacco per morosità si rileva un aumento del valore del tempo medio effettivo (passa da 1 giorno feriale del 2011 a 1,18 giorni del 2012).

Il numero di indennizzi corrisposti nel 2012 è in diminuzione rispetto al 2011 (è diminuito di 5.000 unità circa). La prestazione che determina il maggior numero di indennizzi automatici è la fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati (pari a 4.855). Seguono per numerosità gli indennizzi automatici erogati per il mancato rispetto dello standard fissato per la disattivazione della fornitura pari a 5 giorni lavorativi (pari a 3.810).

PRESTAZIONE	STANDARD AUTORITÀ	NUMERO DI RICHIESTE	TEMPO MEDIO EFFETTIVO	NUMERO INDENNIZZI AUTOMATICI
Preventivazione per lavori semplici	15 giorni lavorativi	214.984	8,2	2.383
Preventivazione di lavori complessi	40 giorni lavorativi	7.338	11,4	32
Esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	162.883	9,1	3.203
Attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	697.957	5,3	5.986
Disattivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	428.435	2,7	4.189
Riattivazione fornitura dopo distacco per morosità	2 giorni feriali	102.512	1,0	883
Verifica della pressione di fornitura	10 giorni lavorativi	311	4,9	3
Fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati	2 ore	1.487.213	-	5.092
Riattivazione fornitura dopo distacco per potenziale pericolo per la pubblica incolumità	2 giorni feriali	17.673	0,7	236
Appuntamenti posticipati	2 ore	193.546	-	696
TOTALE 2011	-	3.312.852	-	22.703
Preventivazione per lavori semplici	15 giorni lavorativi	194.609	5,30	1.728
Preventivazione di lavori complessi	40 giorni lavorativi	6.953	9,51	30
Esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	143.132	5,19	2.459
Attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	681.679	4,20	2.204
Disattivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	474.175	2,74	3.810
Riattivazione fornitura dopo distacco per morosità	2 giorni feriali	137.363	1,18	1.737
Verifica della pressione di fornitura	10 giorni lavorativi	342	4,16	2
Fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati	2 ore	1.554.980	-	4.855
Riattivazione fornitura dopo distacco per potenziale pericolo per la pubblica incolumità	2 giorni feriali	20.570	0,65	146
Appuntamenti posticipati	2 ore	201.161	-	785
TOTALE 2012	-	3.414.964	-	17.756

Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

TAV. 3.67

Prestazioni soggette a indennizzo automatico per clienti finali alimentati in BP e con gruppo di misura fino alla classe G6

Anni 2011-2012

La tavola 3.68 contiene i dati relativi alla richiesta dei dati tecnici. La regolazione ha previsto dei livelli specifici concernenti la messa a disposizione - da parte dell'impresa distributrice - di dati tecnici richiesti dai venditori, distinguendo tra quelli acquisibili con lettura del gruppo di misura e altri dati tecnici. Si può osservare un generale miglioramento dei tempi medi effettivi sia in termini di rispetto degli standard fissati dall'Autorità che come performance 2012 rispetto al 2011. In modo consequenziale si rileva una diminuzione degli indennizzi automatici riconosciuti.

I dati relativi al numero di richieste, al numero di indennizzi corrisposti ai venditori e al relativo ammontare e al tempo medio effettivo, con riferimento agli anni 2011 e 2012 si riferiscono a tutti i clienti finali alimentati in BP. Mettendo a confronto i due anni si osserva che il numero complessivo di richieste è pressoché

rimasto invariato (è aumentato di circa 300 unità). Gli indennizzi hanno registrato una significativa riduzione in ragione del rispetto dello standard fissato dall'Autorità. Infatti la richiesta dei dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo di misura nel 2012 viene mediamente erogata in quasi metà del tempo fissato dallo standard (5,86 giorni lavorativi a fronte di 10 giorni) e la richiesta di altri dati tecnici vengono forniti mediamente in 9,8 giorni lavorativi rispetto ai 15 fissati con lo standard dell'Autorità.

In aggiunta entrambe le prestazioni vengono effettuate in un tempo nettamente inferiore a quanto registrato nel 2011. Il tempo medio della richiesta dei dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo di misura è diminuito di quasi un terzo (è passato da 15,6 del 2011 a 5,86 del 2012) e quello della richiesta di altri dati tecnici è stato quasi dimezzato (è passato da 18,4 del 2011 a 9,8 giorni lavorativi).

TAV. 3.68

Prestazioni soggette a indennizzo automatico per i venditori

Standard e tempo medio effettivo in giorni lavorativi; ammontare in €

PRESTAZIONE	STANDARD AUTORITÀ	NUMERO RICHIESTE	NUMERO INDENNIZZI AUTOMATICI	AMMONTARE INDENNIZZI AUTOMATICI	TEMPO MEDIO EFFETTIVO
Richiesta dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo di misura	10	26.287	4.774	241.023	15,6
Richiesta altri dati tecnici	15	31.349	5.756	306.203	18,4
TOTALE 2011	-	57.636	10.530	547.226,20	-
Richiesta dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo di misura	10	26.069	2.099	83.900	5,86
Richiesta altri dati tecnici	15	31.900	2.317	114.270	9,80
TOTALE 2012	-	57.969	4.416	198.170,00	-

Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

Qualità del gas e sicurezza a valle dei punti di riconsegna del gas

Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

Nel periodo 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2012, ottavo anno di attuazione della delibera n. 40/04, il numero di impianti di utenza nuovi accertati diminuisce rispetto a quelli registrati nell'anno termico precedente (pari a 327.183). Le tavole 3.69 e 3.70 danno conto degli accertamenti effettuati. La prima contiene gli

accertamenti suddivisi per potenza termica. La seconda tavola suddivide gli accertamenti effettuati per tipologia dimensionale delle imprese distributrici.

Sono messe in evidenza le richieste con accertamento positivo, le richieste con accertamento negativo, le richieste con accertamento impedito e gli impianti di utenza interessati da più di un accertamento.

TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI UTENZA	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO POSITIVO	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO NEGATIVO	IMPIANTI CON PIÙ DI UN ACCERTAMENTO
≤ 34,8 kW	239.193	4.098	1.795
> 34,8 kW e ≤ 116 kW	38.347	900	199
> 116 kW	4.137	145	40
TOTALE	281.677	5.143	2.034

Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

TAV. 3.69

Riepilogo dei dati relativi alla delibera n. 40/04 comunicati dai distributori

Anno termico 2011-2012

DIMENSIONE IMPRESA DI DISTRIBUZIONE ^(A)	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO POSITIVO	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO NEGATIVO	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO IMPEDITO	IMPIANTI CON PIÙ DI UN ACCERTAMENTO
Grande	224.673	3.786	1.991	3.302
Media	46.790	1.040	14	1.306
Piccola	10.214	317	29	331
TOTALE	281.677	5.143	2.034	4.939

(A) Distributori grandi: ≥ 100.000 clienti; distributori medi: 10.000 ≤ n. clienti < 100.000; distributori piccoli: < 10.000 clienti.

Fonte: Dichiarazioni delle imprese distributrici all'Autorità.

TAV. 3.70

Riepilogo dei dati relativi alla delibera n. 40/04 comunicati dai distributori di gas in funzione della dimensione del distributore

Anno termico 2011-2012

4.

Stato dei servizi idrici

Assetti istituzionali dei servizi idrici

L'Autorità nel quadro di competenze settoriali

«L'iter di formazione della legge istitutiva dell'Autorità si è snodato attraverso quattro passaggi parlamentari: dalla presentazione del disegno di legge al Senato della Repubblica l'1 giugno 1994 fino alla definitiva approvazione alla Camera dei deputati il 9 novembre 1995. Composto di sette articoli, il disegno di legge iniziale istituiva un'unica Agenzia di regolazione, suddivisa in tre aree operative (poste e telecomunicazioni, trasporti, energia e acqua). [...]

Nel primo esame in Senato l'Agenzia mutava la sua denominazione in Autorità. In luogo di tre aree operative, erano istituiti tre organismi distinti; venivano meno le competenze nei settori idrico e postale, e si circoscrivevano quelle energetiche all'elettricità e al gas».

Il brano è tratto dalla prima *Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, presentata nel 1998. Quel documento, che illustrava ruolo e funzioni del nuovo organismo nell'ambito dei settori che era chiamato a regolare e in relazione all'assetto che era stato definito in altri paesi, conteneva inoltre frequenti richiami alla crisi finanziaria del 1992 e alle sue conseguenze per le scelte di politica economica, cui l'Autorità doveva contribuire a dare attuazione.

A partire dagli anni Novanta, le riforme adottate nel comparto idrico hanno seguito un percorso articolato e complesso, del quale non si può compiutamente rendere conto in questa sede. Fino ad arrivare al 2011, anno nel quale anche l'assetto istituzionale del settore viene riconsiderato: il legislatore, infatti, «al fine di

garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. "Codice ambiente") in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici», ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di cui all'art. 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, commi 11 e seguenti, attribuendole una serie di funzioni puntualmente descritte. Successivamente, con l'art. 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, «le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici» - come più tardi precisate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 - sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che le esercita «con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stesso dalla legge 14 novembre 1995, n. 481».

Peraltra, le funzioni che l'Autorità è chiamata a svolgere si inseriscono in un contesto normativo molto articolato - stratificatosi negli anni - in cui si intersecano le competenze di altri soggetti. Appare pertanto opportuno fornire una sintesi (Tab. 4.1), senza alcuna pretesa di esaustività, di alcune delle principali funzioni e competenze assegnate dalla legge nazionale settoriale alle istituzioni competenti nel settore idrico, cui, ovviamente, andrebbero aggiunti i compiti e le funzioni - di complessa individuazione e classificazione - previsti dalle leggi regionali,

quelli individuati negli atti approvati dai competenti organi degli enti locali, quelli contenuti nelle delibere emanate dalle Autorità d'ambito territoriale (AATO) costituite, quelli assegnati in forza

dei Piani d'ambito approvati e/o delle convenzioni di gestione già sottoscritte (ricalcanti, in molti contesti, clausole non derogabili delle convenzioni tipo regionali).

TAV. 4.1

Riparto di competenze previsto dalla normativa vigente

SOGGETTO COMPETENTE	NORMA DI RIFERIMENTO	COMPITI E FUNZIONI
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 Luglio 2012	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento delle funzioni inerenti agli usi delle risorse idriche individuando obiettivi generali e priorità di intervento. ✓ Adotta gli indirizzi e determina gli standard di qualità della risorsa, sulla base delle direttive comunitarie di settore. ✓ Definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio. ✓ Definisce i criteri per favorire l'uso efficiente della risorsa e il risparmio idrico e per utilizzare le acque reflue. ✓ Individua i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale e ai costi conseguenti a carico della collettività. ✓ Definisce i criteri per la copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato. ✓ Definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori. ✓ Può definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.
Autorità	Art. 2, legge n. 487/95 Art. 10, decreto legge n. 70/11 Art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 Luglio 2012	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità per ogni gestore. ✓ Predisporre una o più convenzioni tipo. ✓ Definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa. ✓ Predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario. ✓ Verifica la corretta redazione del Piano d'ambito. ✓ Approva le tariffe proposte dal soggetto competente. ✓ Adotta le direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa. ✓ Vigila e controlla, esercitando poteri ispettivi, di acquisizione della documentazione, di determinazione degli indennizzi agli utenti. ✓ Valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei gestori. ✓ Irroga, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative. ✓ Svolge funzione di consulenza istituzionale.
Autorità di bacino	Art. 145, decreto legislativo n. 152/06 Art. 158, decreto legislativo n. 152/06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definisce e aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento e i fabbisogni per i diversi usi. ✓ Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse. ✓ Promuove accordi di programma tra le Regioni, laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici.

SOGGETTO COMPETENTE	NORMA DI RIFERIMENTO	COMPITI E FUNZIONI
Regione	Art. 142, decreto legislativo n. 152/06	✓ Provvede a disciplinare il governo del rispettivo territorio nel settore dei servizi idrici.
	Art. 146, decreto legislativo n. 152/06	✓ Adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, nonché a migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite.
	Art. 147, decreto legislativo n. 152/06	✓ Promuove l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
	Legge n. 42/10	✓ Favorisce l'implementazione di sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione. ✓ Adotta misure volte ad assicurare l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. ✓ Favorisce la realizzazione dei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia. ✓ Definisce gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) sulla base dei quali sono organizzati i servizi idrici. ✓ Può modificare le delimitazioni degli ATO nel rispetto dei seguenti principi: - unità del bacino idrografico; - unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni; - adeguatezza delle dimensioni gestionali. ✓ Stabilisce norme di controllo degli scarichi allacciati alla fognatura. ✓ Attribuisce con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Organismo di governo locale (già Autorità di ambito)	Art. 142 e 150, decreto legislativo n. 152/06	✓ Organizza il servizio idrico integrato. ✓ Sceglie la forma di gestione.
	Art. 143, decreto legislativo n. 152/06	✓ Affida e controlla la gestione. ✓ Provvede alla tutela del demanio.
	Art. 149, decreto legislativo n. 152/06	✓ Provvede alla predisposizione e/o all'aggiornamento del Piano d'ambito.
	Art. 151, decreto legislativo n. 152/06	✓ Predispone, aggiorna e verifica il rispetto della convenzione, che regola i rapporti tra Ente d'ambito e gestore.
	Art. 154, decreto legislativo n. 152/06	✓ Al fine della redazione del Piano economico-finanziario, predispose la tariffa di base e la trasmette per l'approvazione all'AEEG.

TAV. 4.1 - SEGUE

Riparto di competenze previsto dalla normativa vigente

Assetti istituzionali territoriali e locali

La natura dei servizi idrici ne comporta un legame col territorio più profondo e complesso rispetto a qualsiasi altra pubblica utilità, cosa che ha storicamente originato l'accentuata frammentazione gestionale delle attività, cui il legislatore ha cercato di porre rimedio con la riforma varata negli anni Novanta. La legge 5 gennaio 1994, n. 36, emanata anche per promuovere un nuovo profilo industriale del settore, sulla base dei dati tecnici e delle risultanze economiche allora emerse, si è fondata su due assi di integrazione:

- uno orizzontale o territoriale, attribuendo a ciascuna Regione il compito di suddividere la propria area geografica in Ambiti territoriali ottimali (ATO), sulla base di criteri ben precisi (rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui; superamento della frammentazione delle gestioni; conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite in considerazione di parametri fisici, demografici, tecnici e delle ripartizioni politico-amministrative);
- uno verticale o funzionale, introducendo la definizione di "servizio idrico integrato" - come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione di acqua potabile, di raccolta (fognatura) e di smaltimento (depurazione) delle acque reflue - e chiedendone una gestione unica, ad avviso di alcuni, o unitaria, a parere di altri, e comunque finalizzata al conseguimento di economie

di scala e di scopo, nonché alla salvaguardia della risorsa e dell'ambiente.

Il permanere di una forte disomogeneità nelle caratteristiche degli ATO, suggerì poi al legislatore di esperire un ulteriore tentativo di riorganizzazione, attraverso il decreto legislativo n. 152/06 - in cui l'impianto della legge n. 36/94 venne trasfuso e arricchito - nel quale, ha precisato che l'organo titolare, all'interno di ciascun ATO, delle funzioni di pianificazione, affidamento e controllo della gestione del servizio era l'AATO, cui venne contestualmente riconosciuta la personalità giuridica, con un conseguente chiarimento e rafforzamento di poteri e funzioni.

Poi, anche in ragione di esigenze di semplificazione e contenimento della spesa, il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto la soppressione delle AATO a far data dal 31 dicembre 2012. La norma ha contestualmente demandato alle Regioni il compito di disporre nuovamente - entro la medesima data - l'attribuzione delle funzioni «già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», sancendo la nullità «di ogni atto compiuto dalle Autorità di Ambito territoriale» e l'abrogazione degli artt. 148 e 201, del Codice ambiente, decorso il medesimo termine.

Il nuovo quadro degli assetti istituzionali territoriali e locali che si è delineato, a seguito delle citate riforme, è riportato nella

¹ Il termine originariamente disposto dal legislatore (a un anno dall'entrata in vigore della legge in cui tale previsione è stata inserita, ovvero l'1 gennaio 2011) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, da ultimo, al 31 dicembre 2012, dall'art. 13, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, come convertito con la legge 24 febbraio 2012, n. 14.

² Con la sentenza n. 128 del 13 aprile 2011 la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 2/10, sollevata dalla Regione Veneto, affermando che la disciplina delle AATO rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale, e che, pertanto, lo Stato ha piena facoltà di disporre la soppressione delle AATO. La Consulta ha inoltre evidenziato che la norma impugnata «riserva al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrata dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati».

tavola 4.2. La maggioranza delle Regioni italiane (dodici su diciannove Regioni considerate) ha già completato il processo di insediamento dei soggetti cui sono state attribuite le funzioni delle sopresse AATO.

Le restanti sette Regioni (Sicilia, Lazio, Sardegna, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Campania), invece, nelle more del completamento del richiamato processo, hanno provveduto a nominare *pro tempore* appositi commissari straordinari o

TAV. 4.2

Leggi regionali
per la riattribuzione
delle funzioni delle AATO

REGIONE	LEGGE O PROVVEDIMENTO REGIONALE	ORGANO DI GOVERNO*	NUOVA DELIMITAZIONE ATO PREVISIONE DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE	NUMERO	NUMERO ATO PREVIGENTE
Piemonte	legge regionale n. 7/12	Gli enti locali esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, secondo le disposizioni della legge regionale n. 13/97, modificata dalla legge regionale n. 8/05, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale n. 13/97.	Il territorio è suddiviso in tanti Ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i precedenti.	6	6
Valle d'Aosta	Legge regionale n. 27/99, come integrata con legge regionale n. 21/12	Bacino imbrifero montano.	Un solo Ambito territoriale ottimale coincidente con il precedente.	1	1
Liguria	legge regionale n. 23/10, come modificata con legge regionale n. 50/12	Province, con ruolo "forte" delle Conferenze dei sindaci (queste ultime rendono parere obbligatorio e vincolante sui Piani d'ambito, sulle forme di gestione e affidamento per la gestione unitaria dei servizi e sulla determinazione della tariffa).	il territorio è suddiviso in tanti Ambiti territoriali ottimali coincidenti con i precedenti.	4	4
Lombardia	Legge regionale n. 21/10	Province + Comune di Milano (tramite Ufficio d'ambito, istituito in ciascun Ambito territoriale ottimale in forma di azienda speciale).	Il territorio è suddiviso in tredici Ambiti territoriali ottimali rispetto ai dodici pre-esistenti, a causa dell'istituzione della Provincia di Monza e Brianza, in precedenza inclusa in quella di Milano.	13	12
Veneto	Legge regionale n. 17/12	Nelle more della operatività dei Consigli di bacino - forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato - sono stati nominati commissari straordinari per la gestione ordinaria.	Il territorio è suddiviso in tanti Ambiti territoriali ottimali coincidenti con i precedenti.	8	8
Friuli Venezia Giulia	Legge regionale n. 22/10, come modificata con legge regionale n. 26/12	Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, sono individuate le Consulte d'ambito, organi di cooperazione tra Province e Comuni.	Il territorio è suddiviso in tanti Ambiti territoriali ottimali coincidenti con i precedenti.	4	4

* Il Trentino Alto Adige non viene contemplato in tale indagine non avendo mai legislato in materia di AATO per gli effetti della sentenza n. 412 del 7 dicembre 1994 della Corte costituzionale.

TAV. 4.2 - SEGUE

Leggi regionali
per la riattribuzione
delle funzioni delle AATO

REGIONE	LEGGE O PROVVEDIMENTO REGIONALE	ORGANO DI GOVERNO*	NUOVA DELIMITAZIONE ATO PREVISIONE DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE	NUMERO	NUMERO ATO PREVIGENTE
Emilia Romagna	Legge regionale n. 23/11	Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.	Un solo Ambito territoriale ottimale.	1	9
Toscana	legge regionale n. 69/11	Comuni che esercitano le relative funzioni obbligatoriamente tramite l'Autorità idrica toscana (AIT), ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale.	Un solo Ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio). La Giunta regionale può stipulare accordi con le Regioni limitrofe che, previa intesa con l'Autorità idrica toscana e sentiti i Comuni interessati, possono comprendere la costituzione di Ambiti territoriali interregionali, qualora risultino funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.	1	6
Umbria	legge regionale n. 4/11 (rinvia, all'art. 15, a quanto già previsto con legge regionale n. 23/07, Capo III, Titolo III)	Ambiti territoriali integrati (ATI), forma speciale di cooperazione tra gli enti locali.	Il territorio è suddiviso in quattro Ambiti territoriali integrati non coincidenti con i precedenti ATO.	4	3
Marche	legge regionale n. 30/11	Assemblea d'ambito, forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	Il territorio è suddiviso in tanti Ambiti territoriali ottimali coincidenti con i precedenti.	5	5
Lazio	Delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 626	Nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, è confermata l'operatività degli organismi di consultazione tra gli enti locali in essere (Conferenze dei sindaci e dei Presidenti delle Province).	Il territorio è suddiviso in tanti Ambiti territoriali ottimali coincidenti con i precedenti.	5	5
Abruzzo	Legge regionale n. 9/11, come modificata con legge regionale n. 34/12	ERSI (Ente regionale per il SII), con ruolo "forte" delle Assemblee dei sindaci (queste ultime rendono parere obbligatorio e vincolante nell'ambito delle competenze materiali e territoriali degli enti locali).	Un solo Ambito territoriale ottimale.	1	6

TAV. 4.2 - SEGUE

REGIONE	LEGGE O PROVVEDIMENTO REGIONALE	ORGANO DI GOVERNO ^{IAI}	NUOVA DELIMITAZIONE AATO PREVISIONE DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE	NUMERO	NUMERO AATO PREVIGENTE
Molise	Legge regionale n. 8/09	Regione, coadiuvata da Comitato d'ambito per il SII [organo rappresentativo enti locali, con funzioni propositive e consultive].	Un solo Ambito territoriale ottimale coincidente con il precedente.	1	1
Campania	Delibera di giunta regionale 27 dicembre 2012, n. 813	Commissari straordinari, nelle more della definizione della disciplina a regime.	Il territorio è suddiviso in tanti Ambiti territoriali ottimali coincidenti con i precedenti.	4	4
Puglia	Legge regionale n. 1/11	Autorità idrica pugliese (AIP), soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi.	Un solo Ambito territoriale ottimale coincidente con il precedente.	1	1
Basilicata	Legge regionale n. 33/10, art. 26 (come modificata dalla legge regionale n. 26/11)	Conferenza interistituzionale idrica (Convenzione obbligatoria fra le amministrazioni comunali alla quale aderiscono gli enti provinciali e la Regione). Nelle more della piena operatività di tale Conferenza interistituzionale, le funzioni sono attribuite a un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.	Un solo Ambito territoriale ottimale coincidente con il precedente.	1	1
Calabria	Legge regionale n. 34/10	Regione Calabria.	Un solo Ambito territoriale ottimale.	1	5
Sicilia	Legge regionale n. 2/13	Le Autorità d'ambito territoriale sono state poste in liquidazione e sono stati nominati appositi commissari straordinari in attesa che, con successiva legge regionale da emanarsi entro sei mesi, le relative funzioni siano trasferite ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata.	Il territorio è suddiviso in tanti Ambiti territoriali ottimali coincidenti con i precedenti.	9	9
Sardegna	Delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2013 n. 4/1	Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, è nominato un commissario straordinario	Un solo Ambito territoriale ottimale coincidente con il precedente.	1	1
Interrregionale	In fase di costituzione l'Ambito territoriale ottimale del Lemene tra Veneto e Friuli Venezia Giulia (da ultimo, delibera della Giunta regionale Veneto n. 2395 del 29 dicembre 2011)			1	
ITALIA					91

IAI Per "organo di governo" si intende, ai fini della presente tavola, il soggetto al quale la legge regionale ha espressamente attribuito le funzioni precedentemente assegnate alle soppresse AATO.

Fonte: Elaborazioni AEEG

Leggi regionali
per la riattribuzione
delle funzioni delle AATO